



Automobile Club Vicenza

**AUTOMOBILE CLUB VICENZA**  
**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI DELEGAZIONE INDIRECTA**

Tra

**AUTOMOBILE CLUB VICENZA** con sede a Vicenza in Via Fermi n. 233 avente Partita Iva 00170580245, in persona del Presidente, sig. Luigi Battistolli nato a ..... il ..... domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, autorizzato alla firma del presente atto in virtù della delibera consiliare del .....

..... con sede in ..... Via ....., P.I. .... in persona del suo titolare ....., nato a ..... il ....., domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede predetta, di seguito anche “.....” o “Ditta”;

**PREMESSO**

- che l'Automobile Club Vicenza svolge istituzionalmente, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire gli interessi generali dell'automobilismo;
- che nell’espletamento di tali attività l’Ente ha acquisito ed impiegato con successo una pluridecennale esperienza tecnica, organizzativa e commerciale;
- che l’Ente ha un fondamentale interesse ad una sempre maggior diffusione tra gli automobilisti dei servizi in cui si esplicano le suddette attività;
- che queste possono essere svolte anche indirettamente, a tenore degli artt. 4 e 38 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, approvato con D.P.R 8/9/50 N. 881 e successive modifiche;
- che tale potenzialità merita di essere concretizzata potendo concorrere all’espansione delle predette attività e dei relativi servizi, in un sistema strutturato secondo rapporti di collaborazione e di sinergia tra l’Automobile Club Vicenza ed una serie di imprese che abbiano sede nell’ambito circoscrizionale dello stesso Ente e che, nella loro distinta autonomia e responsabilità, si rendano disponibili a far parte di questo programma;
- che l’Ente è autorizzato all’utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dell’art. 5 comma 1 del Regolamento d’uso del Marchio ACI;
- che l’ultimo regolamento per l’utilizzo del marchio ACI è stato approvato dal Consiglio Generale in data 15 ottobre 2009;
- che la Ditta, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato l’interesse ad aderire al sistema di diffusione di prodotti e servizi ACI/AC e svolgere la propria attività di consulenza



## Automobile Club Vicenza

- amministrativa, di esazione bollo-auto e relativo pre-contenzioso assumendo la qualificazione di “Delegazione ACI Automobile Club Vicenza”, escludendo la propria partecipazione a qualsiasi altro sistema di affiliazione e di distribuzione di beni concorrenziali;
- che la Ditta ha manifestato il proprio interesse ad aderire a tale sistema integrato, prefiggendosi l'obiettivo di incrementare la propria attività grazie ai vantaggi offerti dalle prestazioni, dai prodotti-servizi, dal marchio Automobile Club Vicenza e da quant'altro oggetto del presente contratto;
  - che la Ditta, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato la volontà di svolgere la propria attività professionale con impegno e con professionalità, in particolare l'attività di Assistenza Automobilistica e che ciò non esclude il fatto che, successivamente, integrando il presente accordo commerciale, alla Ditta possano essere affidati, secondo le necessità e strategie dell'Automobile Club Vicenza, anche ulteriori servizi gestiti dall'Ente medesimo a Lonigo e comuni limitrofi, inerenti ai servizi alla mobilità ed in ossequio alla propria *mission*;
  - che ..... dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni e degli attestati di cui alla legge 8/8/91 n. 264, nonché di impegnarsi all'integrale rispetto di tale normativa, obbligandosi comunque a conseguire tali autorizzazioni e attestati prima della data di apertura dello Studio di consulenza automobilistica;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

a) Concessione del marchio; assistenza amministrativa da parte dell'Automobile Club Vicenza.

L'Automobile Club Vicenza concede .....l'uso del marchio “ACI Automobile Club Vicenza” solo al fine di identificare lo Studio sito in ....., Via ....., presso cui la Ditta, assumendo così la qualificazione di “Delegazione ACI Automobile Club Vicenza”, svolge attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di cui alla legge 8/8/91 n. 264 e segg. L'Automobile Club Vicenza si obbliga a prestare assistenza amministrativa A....., presentando presso il PRA e l'ispettorato della Motorizzazione Civile della città di Vicenza le pratiche che la Ditta medesima farà pervenire all'Ufficio Assistenza dell'Ente con tutti gli importi da versare, integralmente compilate e debitamente sottoscritte, svolgendo presso detti uffici ogni necessaria attività al buon esito della formalità, nonché ritirando i certificati e i documenti precedentemente richiesti per conto della Ditta stessa.

b) Vendita di tessere associative e altri prodotti ACI

L'Automobile Club Vicenza autorizza ..... a svolgere attività di promozione per il Club, per le attività di Istituto, per la vendita di servizi/prodotti ACI e la Ditta si impegna a vendere le



Automobile Club Vicenza

tessere associative ACI incrementando il parco Soci e gli altri prodotti-servizi ACI a ..... e comuni limitrofi.

## **Art. 2 COMPETENZE ECONOMICHE E TERMINI DI PAGAMENTO**

### **a) Canone**

....., a titolo di corrispettivo di quanto previsto all'art.1 lett. a), entro il 5 di ogni mese, verserà all'Automobile Club Vicenza, mediante il servizio bancario RID, un canone mensile posticipato di € 250,00 (duecentocinquanta). Tale canone sarà aggiornato annualmente in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

La Ditta si impegna di attivare il servizio bancario RID entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

### **b) Competenze per tessere ACI ed altri prodotti ACI**

L'Automobile Club Vicenza corrisponderà a.....:

- una percentuale del .....% sulla spettanza netta dell'Ente derivante dall'acquisizione di tessere sociali.

Ogni anno verranno adottate delle gare incentivanti che verranno comunicate di volta in volta e sottoposte alla sottoscrizione da parte della Ditta.

L'Ente, entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, corrisponderà alla Ditta tramite bonifico bancario l'ammontare delle competenze economiche suddette.

Il canone mensile spettante all'Ente per la concessione del marchio non è compensabile con i corrispettivi spettanti alla Ditta per la vendita di tessere ACI e di altri prodotti ACI.

La Ditta non potrà far valere, mediante compensazione con somme riscosse per conto dell'Ente, eventuali suoi crediti nei confronti dello stesso, ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 1246 C.C.

## **Art. 3 INSEGNA E MARCHIO**

La..... dovrà esporre all'esterno della propria sede l'insegna "ACI Automobile Club Vicenza", con esonero dello stesso da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso di tale materiale ai titolari della Ditta, ai suoi dipendenti e a terzi.

La Ditta si dichiara obbligata in via esclusiva a tutti gli adempimenti amministrativi e al relativo pagamento della tassa di pubblicità nonché all'assunzione delle eventuali autorizzazioni da parte di terzi.

La Ditta potrà aggiungere su tutta la corrispondenza e su tutta la documentazione, fiscale e amministrativa in genere, oltre all'indicazione della propria ditta e dei propri dati fiscali, il marchio "ACI



Automobile Club Vicenza

Automobile Club Vicenza Delegazione, aggiungendo se del caso “di .....

#### **Art. 4 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELLA DITTA**

La ..... sosterrà ogni spesa relativa allo svolgimento della propria attività che sarà svolta con materiali di sua proprietà e personale alle sue esclusive dipendenze, in piena autonomia organizzativa, pur nel rispetto degli elementi caratterizzanti il sistema di affiliazione (insegna).

La Ditta è quindi tenuta ad indicare la sua qualità di impresa indipendente dall'Ente nei confronti di Uffici, dipendenti e qualunque terzo, sollevando l'Automobile Club Vicenza, da ogni eventuale pretesa sia di dipendenti che di qualunque terzo.

La Ditta osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione contro infortuni, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro, come pure in materia di disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti ed eventualmente di esercizio delle attività di commercio al dettaglio.

L'operatività del presente contratto è condizionata alla iscrizione della Ditta nel registro della Camera di Commercio e all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e licenze.

Conseguentemente, a carico dello stesso Ente, in dipendenza del presente contratto, non graverà alcuna spesa né onere né obbligo di investimenti a favore della Ditta e dei dipendenti della stessa.

#### **Art. 5 LOCALI**

La Ditta si impegna ad espletare le attività e i servizi di cui al presente contratto presso i locali già indicati in ....., Via ....., identificati come “Delegazione ACI Automobile Club Vicenza”, seguendo le indicazioni dell'Ente impartite al fine di sviluppare la compagine sociale, la qualità dei servizi e la soddisfazione dell'Utenza. Si impegna, inoltre, ad uniformarsi agli standard e ai procedimenti operativi definiti dallo stesso Ente in funzione dell'intento (perseguito dall'Automobile Club d'Italia) di realizzare un'organizzazione e gestione omogenea del sistema e del proposito di conseguire certificati di qualità.

In ogni caso, la Ditta si obbliga a raggiungere e mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale e il decoro degli ambienti, nonché l'applicazione delle tariffe stabilite per ogni tipo di pratica, operazione o servizio.

La Ditta si impegna a rispettare orari di apertura al pubblico dell'attività secondo le esigenze dell'utenza e nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti. La Ditta potrà variare gli orari di apertura al pubblico nel rispetto di quanto sopra indicato, dandone comunicazione all'Ente con congruo preavviso.



## Automobile Club Vicenza

La Ditta consentirà all'Ente di svolgere presso i locali di cui sopra al solo e stretto fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del contratto e controllare che gli stessi siano arredati in maniera conveniente e decorosa.

La Ditta non potrà trasferire la sede, indicata nelle premesse, senza il preventivo consenso dell'Ente pena la decadenza del contratto di franchising, fatto salvo il caso, del tutto temporaneo, di forza maggiore.

### **Art. 6 DURATA**

La durata del presente contratto è fissata dal ..... al .....

### **Art. 7 ATTIVITA' ASSOCIATIVA**

Le parti, di volta in volta, con separato documento e tramite incontro, concorderanno, eventuali gare incentivanti tenendo presente le logiche nazionali e gli obiettivi di vendita da perseguire.

La ..... si impegna a partecipare, personalmente o inviando personale dipendente, alle iniziative di formazione commerciale eventualmente attivate.

La Ditta si impegna inoltre a raggiungere gli obiettivi concordati.

### **Art. 8 ATTIVITA' DI CONSULENZA**

La ..... si impegna a praticare ai soci agevolazioni tariffarie sui corrispettivi ad essa spettanti per lo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi. In particolare ai Soci ACI verrà praticato uno sconto del 20% sulle tariffe che dovranno essere idoneamente pubblicizzate e comunicate all' Automobile Club Vicenza.

### **Art. 9 ATTIVITA' ASSICURATIVA**

La ....., con separato atto scritto che formerà parte integrante del presente contratto, potrà essere autorizzata a svolgere attività assicurativa esclusivamente di prodotti della compagnia di SARA Assicurazioni Compagnia Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

### **Art. 10 ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE**

La ..... si impegna a sottoscrivere un separato atto denominato "trilaterale" per la riscossione e la gestione delle tasse automobilistiche; detto atto farà parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato. In caso di revoca recesso o non accettazione del contratto per la gestione delle tasse automobilistiche verrà meno il presente rapporto contrattuale di delegazione.

### **Art. 11 ATTIVITA' DIVERSE**



Automobile Club Vicenza

La ..... nei locali identificati come “delegazione ACI Automobile Club Vicenza” non potrà intraprendere attività diverse dall’attività di autoscuola e di studio di consulenza automobilistica, come sopra indicate, senza aver ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall’Automobile Club Vicenza.

#### **Art. 12 DIVIETO DI CONCORRENZA**

La..... si obbliga ad astenersi dallo svolgimento diretto o indiretto di attività in qualche modo concorrenti a quelle dell’ACI, Automobile Club Vicenza e delle società facenti parte del gruppo ACI.

#### **Art. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO**

La cessione del contratto non potrà essere effettuata, nemmeno parzialmente, senza aver ottenuto il consenso scritto dell’ Automobile Club Vicenza.

#### **Art. 14 COMUNICAZIONE MUTAMENTO SOCI E AMMINISTRATORI**

La....., ora impresa individuale, dovrà comunicare a mezzo raccomandata A.R. o PEC all’Automobile Club Vicenza l’eventuale costituzione di società per la gestione delle attività di cui al presente contratto, entro 10 giorni dal compimento dell’atto. Successivamente, se costituita una società di persone, la Ditta dovrà comunicare eventuali variazioni relative alla compagine sociale sempre entro 10 giorni. Parimenti, se costituita una società di capitali, dovrà comunicare intervenute modifiche delle persone preposte all’amministrazione della società stessa ancora entro 10 giorni dalla delibera che dispone il mutamento.

All’ Automobile Club Vicenza è riservato il diritto di recesso dal presente contratto, senza l’obbligo di evidenziare le cause o i motivi, da esercitarsi nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni scritte di cui al precedente comma.

#### **Art. 15 RECESSO DELLA DITTA**

La..... ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa disdetta da comunicarsi, mediante raccomandata A.R. o via PEC all’AC con un preavviso di almeno sei mesi e pagamento di tutti i crediti maturati e maturandi fino al termine del preavviso.

#### **Art. 16 OBBLIGO DI RICONSEGNA**

In caso di cessazione del rapporto, l’Automobile Club Vicenza si impegna alla riconsegna all’ Automobile Club Vicenza delle attività, dei documenti e di quant’altro di pertinenza dell’Ente.



Automobile Club Vicenza

### **Art. 17 AGGIUNTE E MODIFICHE CONTRATTUALI**

Eventuali accordi che importino aggiunte o modifiche di qualsiasi specie o natura al contenuto del contratto potranno essere effettuati esclusivamente per iscritto e dovranno essere debitamente sottoscritti da entrambe le parti..

### **Art. 18 GARANZIE**

La Ditta si impegna a mantenere indenne l'AC, anche verso terzi, ACI e altri soggetti aventi diritto, contro rischi di furto, incendio, rapina e trasporto valori, in relazione agli importi riscossi a titolo di quote associative, tasse auto e di qualsiasi altro importo riscosso per beni e servizi a marchio/logo ACI.

La Ditta, per l'ipotesi di svolgimento dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, è tenuta a prestare altresì le garanzie richieste dall'atto "trilaterale" di cui già sopra, disciplinante detta attività e dalla stessa Ditta sottoscritto, nonché previste dalle disposizioni normative di settore e/o secondo le prescrizioni fissate dal titolare del tributo.

Resta inteso che i valori di cui al comma 2 del presente articolo potranno cambiare al termine di ogni solare in relazione al volume di incassi sviluppato dalla Ditta.

### **Art. 19 CLAUSOLA NOVATIVA**

Il presente sostituisce ogni diverso e precedente accordo. Le parti riconoscono di non avere nulla reciprocamente da pretendere in ordine a precedenti rapporti.

### **Art. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti convengono che il contratto venga risolto di diritto in caso d'inadempimento della Ditta ai seguenti obblighi:

- Pagamento del canone alle scadenze stabilite (art. 2)
- Utilizzo improprio dell'insegna e del marchio (art. 3)
- Violazioni nelle disposizioni dell'attività di esazione tasse automobilistiche (art. 10)
- Attività diverse non autorizzate (art. 11)
- Divieto di concorrenza (art. 12)
- Cessione del contratto (art. 13)
- Comunicazione mutamento soci e amministratori (art. 14)
- Garanzie (art. 17)
- Clausola novativa (art. 18)
- Revoca della licenza commerciale
- Revoca della capacità professionale L. 264/91



Automobile Club Vicenza

- Ogni atto o fatto comunque imputabile alla Ditta che rechi danno anche di immagine all'ACI o all'Automobile Club Vicenza.

**Art. 21 REGIME FISCALE**

Tutti i compensi ed i corrispettivi previsti nel presente accordo sono soggetti ad IVA.

**Art. 22 ARBITRATO**

Qualsiasi controversia circa l'interpretazione del contratto, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle parti, ed un terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato d'accordo dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sarà devoluto al Presidente del Tribunale di Vicenza a nominare il Presidente del Collegio. Gli arbitri svolgeranno il loro incarico come mandatari delle parti, essendo dispensati da qualsiasi formalità di procedura, dovendo comunque garantire il pieno rispetto del principio del contraddittorio, e risolveranno i quesiti secondo equità inappellabilmente.

**Art. 23 VALIDITA'**

Il presente atto e le pattuizioni contenute nel documento di cui all'articolo 7 sono valide e impegnative fin da ora per entrambe le parti contraenti e viene stipulato in tre originali di cui uno per ciascuna delle parti contraenti ed il terzo per l'Ufficio del Registro, solo in caso d'uso.

**Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati, in vigore dal 25 maggio 2018), le Parti disciplinano gli aspetti inerenti al trattamento dei dati personali mediante sottoscrizione di apposito "Accordo", che fa parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

Vicenza, .....

.....  
.....  
.....

Automobile Club Vicenza  
Il Presidente  
(Luigi Battistolli)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La..... dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:





Automobile Club Vicenza

- 1) Concessione del marchio
- 2) Competenze economiche
- 3) Insegna e marchio
- 5) Locali
- 6) Durata
- 10) Attività di riscossione delle tasse automobilistiche
- 11) Attività diverse
- 12) Divieto di concorrenza
- 13) Cessione del contratto
- 14) Comunicazione mutamento soci e amministratori
- 18) Garanzie
- 19) Clausola novativa
- 20) Clausola risolutiva espressa
- 21) Regime fiscale
- 22) Arbitrato
- 23) Validità

Vicenza, .....

.....  
 .....  
 .....

Automobile Club Vicenza  
 Il Presidente  
 (Luigi Battistolli)

---

---